



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

**REGOLAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ED
INTEGRAZIONE ECONOMICA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.02.2005

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'art. 38 della Costituzione, dal DPR 616/77, dal Decreto legislativo n. 112/98 e dalla legge n. 328/2000, gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale a favore di persone o nuclei familiari impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento e/o al sostentamento familiare per cause fisiche, psichiche e sociali anche riconducibili a temporanee situazioni di emergenza.

Dette misure di assistenza economica rappresentano uno strumento complementare all'insieme delle risorse rientranti nella disponibilità del Servizio sociale, da utilizzarsi in modo personalizzato nella formulazione dei piani di intervento elaborati a favore dei casi in carico.

ART. 2– DESTINATARI

Gli interventi di assistenza economica oggetto del presente regolamento sono rivolti a singoli e nuclei familiari residenti nel Comune, nonché alle persone senza fissa dimora che necessitino di interventi d'urgenza e indifferibili.

Sono prioritariamente individuati quali destinatari di contributi di integrazione economica le persone impossibilitate ad assumere impegni lavorativi per età, condizioni di salute, disabilità, i nuclei con più figli minori, i nuclei monogenitoriali privi o carenti di mezzi di sussistenza.

I beneficiari dei predetti interventi assistenziali non dovranno, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica, risultare titolari di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità adibita a propria abitazione; è ammessa la titolarità di una sola autovettura destinata ad uso personale. Saranno altresì esclusi i possessori di patrimonio mobiliare superiore a 5.000,00 euro.

L'assistenza economica del Comune è subordinata al fatto che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedere al suo sostentamento; il servizio sociale provvederà ad informare in tal senso l'assistito e – avendo cura della qualità dei rapporti familiari e nel rispetto delle norme del Codice Civile – i parenti e gli affini tenuti ad obblighi solidali di intervento, al fine di promuoverne l'assunzione di responsabilità.

ART. 3– MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

La richiesta di contributo va inoltrata per iscritto dall'interessato o da persona delegata al Sindaco del Comune autocertificando i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente
- dati anagrafici e composizione del nucleo di stabile convivenza
- condizione professionale e lavorativa di ogni singolo componente
- redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da ciascun componente.
- Indicatore della situazione economica equivalente quale risulta da apposita dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) inerente la condizione del nucleo familiare di riferimento definito ai sensi dei decreti legislativi 31.3.1998 n. 109 e 3.5.200 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

La richiesta potrà essere integrata da ogni ulteriore informazione e documentazione ritenute significative al fine di comprovare lo stato di bisogno; dovrà prevedere altresì apposito ed esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003.

Ai sensi dell'art.4, comma 2 del decreto legislativo 31.3.1998 e successive modifiche ed integrazioni, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. L'Assistente Sociale titolare del caso potrà proporre conseguentemente la modifica del relativo piano di intervento assistenziale.

In situazioni particolari la richiesta potrà essere promossa d'ufficio dal Servizio Sociale o da altri Servizi Socio-Sanitari territoriali che abbiano titolarità di intervento sul caso.

ART. 4- ISTRUTTORIA

Gli Assistenti Sociali del Comune assumono la competenza istruttoria in ordine alle domande di assistenza economica pervenute; valutano le dichiarazioni rese, la documentazione trasmessa richiedendo – se necessario - la produzione di elementi integrativi o provvedendovi d'ufficio.

Possono avvalersi altresì della collaborazione di altri servizi comunali (Polizia Municipale, Servizio Tributi, Servizi Demografici etc.) al fine di acquisire ulteriori riscontri e dati utili alla valutazione del caso.

Effettuano il colloquio con la persona e, se necessario, la visita domiciliare; formulano la proposta di intervento mediante apposita relazione che dovrà contenere:

- diagnosi psico-sociale e relativo piano assistenziale personalizzato che precisi motivazione e obiettivi dell'intervento;
- decorrenza, durata, entità del contributo
- modalità di verifica del progetto assistenziale.

Eventuali esiti negativi conseguenti l'istruttoria dovranno comunque essere relazionati e motivati.

La proposta di contributo – o la sua riacquiescenza – viene trasmessa, in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande, al Responsabile di Servizio che provvede ad assumere apposito provvedimento.

Ai sensi della legge n. 241/1990 viene fissato in sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento avviato con la presentazione della richiesta di assistenza economica regolarmente compilata e corredata dalla necessaria documentazione.

L'esito del procedimento verrà comunicato per iscritto al richiedente.

Qualora, in fase istruttoria, emergano concrete e specifiche situazioni che esulano dai criteri e dalla casistica prevista dal presente regolamento e per le quali occorra provvedersi in deroga, il Servizio Sociale formula apposita relazione e proposta da sottoporre alla Giunta Comunale.

ART.5 - RICHIESTE DI RIESAME E RICORSI

I provvedimenti di rigetto delle domande di assistenza economica dovranno essere sempre motivati e comunicati all'interessato, il quale potrà ricorrere, dimostrando la sussistenza di elementi eventualmente non presi in esame in sede di istruttoria, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione , indirizzando la propria richiesta di riesame al responsabile del competente Servizio.

Il Responsabile di Servizio ha facoltà di disporre ulteriori indagini conoscitive ed accertamenti ed è tenuto a dare notizia all'interessato sull'esito del ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa nota.

ART. 6- TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Nel limite dello stanziamento di bilancio, sono previste le seguenti tipologie di assistenza economica:

a) “minimo vitale”:

- assistenza economica ordinaria, tesa al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa erogazione di contributi economici

b) “interventi una tantum ”

- assistenza economica straordinaria, tesa al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuta a cause straordinarie (spese eccezionali, gravi eventi morbosi che comportano spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, spese di riscaldamento, affitto, ecc.), mediante l'erogazione “una tantum” di contributi in denaro.

ART. 7– DEFINIZIONE DI “MINIMO VITALE”

Per "minimo vitale" si intende il valore economico convenzionale da utilizzarsi nell'ambito dell'attività di servizio sociale professionale nelle fasi di valutazione del fabbisogno e di proposta di intervento assistenziale a favore di cittadini e nuclei in condizione di disagio.

In presenza di un nucleo familiare costituito da un unico componente il Comune di Cavallino-Treporti assume quale termine di raffronto per la quantificazione del "minimo vitale" l'importo mensile equivalente ad 1/13 della pensione minima INPS annua vigente nell'anno di riferimento (€5.358,34 nel 2004).

Nel caso di più componenti, si applica lo schema seguente:

n° componenti	Importo annuo 2004 €	Coeff. Applicato	Importo mensile 2004 €	
1	5.358,34		446,53	
2	8.412,59	+ 1,57	701,05	
3	10.931,01	+ 2,04	910,92	
4	13.181,52	+ 2,46	1.098,46	
5	15.271,27	+ 2,85	1.272,61	

Nel caso di nuclei familiari comprendenti più di cinque persone, si applica per ciascun ulteriore componente un aumento calcolato secondo coefficiente pari a 0,35.

Detti importi verranno annualmente aggiornati tenendo conto delle variazioni apportate alla pensione minima INPS.

ART. 8– FINANZIAMENTO

Gli interventi di assistenza economica vengono assicurati mediante apposito finanziamento nell'ambito dell'annuale bilancio di previsione. La Giunta ha facoltà di ridurre l'importo stabilito quale soglia di “minimo vitale” in ragione della disponibilità finanziaria effettiva.

ART. 9- DETERMINAZIONE DEL “MINIMO VITALE”

L'entità del contributo "minimo vitale" viene proposta sulla base della differenza tra l'importo individuato ai sensi del precedente art.7, e il valore Isee della persona o del nucleo richiedenti il beneficio economico; il Servizio sociale nel formulare la propria ipotesi di intervento assistenziale, è tenuto a considerare eventuali ulteriori somme a qualsiasi titolo percepite ed anche oneri straordinari legati a particolari condizioni socio-sanitarie del nucleo familiare richiedente il contributo. Analogamente si terrà conto di agevolazioni e di benefici concessi in ragione di altre disposizioni regolamentari comunali (quali ad esempio l'esonero dal pagamento della T.I.A., l'esenzione totale dal pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico) o della condizione di assegnatario di alloggio di edilizia residenziale popolare.

ART.10 - DECORRENZA

Il contributo economico – qualora venga accolta la richiesta – decorre dal mese di presentazione della domanda

ART. 11 - DURATA

Stante la particolarità delle situazioni oggetto delle misure assistenziali, il periodo di durata dell'intervento di "minimo vitale", mai comunque superiore a mesi dodici, verrà proposto, caso per caso, dalle Assistenti Sociali del Comune e deciso in accordo col Responsabile di Servizio.

ART. 12 – CONTRIBUTI STRAORDINARI “UNA TANTUM”

L'accesso ai contributi straordinari “una tantum” è finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale determinata da eventi che incidono sul menage familiare compromettendo la capacità di far fronte a particolari esigenze (spese per inserimenti scolastici o professionali, eventi morbosi o acquisto di ausili e presidi sanitari non tutelati dal servizio sanitario nazionale, il venir meno di una fonte di reddito per decesso, abbandono, carcerazione di un congiunto, etc.). Detto beneficio non può essere erogato per più di una volta per lo stesso motivo e non è ammissibile se sono state già concesse forme di assistenza da parte di altri enti.

L'entità del contributo viene proposta dal Servizio Sociale sulla base di specifiche valutazioni e motivata relazione; non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e l'importo massimo di €. 500,00 per anno solare.

Possono usufruire di contributi straordinari le persone ed i nuclei il cui ISEE risulti inferiore all'importo mensile di minimo vitale maggiorato del 50%.

ART. 13 - NATURA DELLE ENTRATE ECONOMICHE FAMILIARI

Al fine della valutazione della situazione socio-economica del nucleo familiare richiedente l'intervento assistenziale saranno tenuti in considerazione contributi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, da considerarsi al netto degli eventuali oneri fiscali e previdenziali. Detti emolumenti, come del resto il valore del tetto reddituale per l'accesso alle prestazioni.

ART. 14 - NUCLEO DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei benefici oggetto del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai decreti legislativi n.109/1998 e n.130/2000, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata del contributo economico, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa, che ne garantisca il corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Detto beneficio potrà in casi particolari prevedere la gestione di una somma in denaro da parte dell'economista comunale e suoi delegati (assistenti sociali, addetti all'assistenza, educatori etc.) per conto della persona e/o del nucleo indigente che non risultino in grado di provvedervi autonomamente.

ART. 16 - PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

In casi eccezionali e su valutazione del Responsabile del competente servizio possono beneficiare di misure di straordinaria assistenza persone temporaneamente domiciliate o in transito sul territorio del Comune che si trovino in situazione contingente di bisogno ed effettiva marginalità sociale.

In tal caso le prestazioni avranno il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza, al quale compete l'intervento assistenziale. Viene pertanto prevista la fornitura dei pasti e dei biglietti relativi a mezzi di trasporto per un importo massimo di 70,00 €. che verranno anticipati dall'economista comunale, attingendoli da apposito fondo opportunamente istituito.

ART. 17 - MODALITÀ E SCHEMA DI DOMANDA

Le richieste di intervento economico dovranno essere presentate utilizzando lo stampato che verrà opportunamente predisposto dal Servizio competente.

Per la compilazione della domanda gli interessati potranno avvalersi del supporto degli Assistenti Sociali del Comune.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune potrà esercitare funzioni di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari di interventi di assistenza economica, accertandone altresì la corrispondenza con l'effettivo tenore di vita.

I cittadini che avessero fruito di misure di assistenza indebitamente e a seguito di dichiarazioni mendaci e falsa documentazione decadono dal diritto di accesso ai benefici acquisiti e incorrono in sanzioni di carattere penale di cui all'art. 496 CP.

È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed eventualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 19 - NORME FINALI

Il presente regolamento abroga la precedente disciplinata approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio n.86 del 6/9/1999.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.